

N. R.G. 16925\2019



**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini
dell'UE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente Rel.
Alfredo De Leonardis	Giudice
Claudia Gheri	Giudice

letto il ricorso depositato in data 27 novembre 2019;
all'esito della udienza del 05.10.2022 di trattazione cartolare ex art. 83 comma 7 lett. h d.l. n. 18/2020 convertito in legge n.27\202 ;
viste le note depositate dalla difesa di parte ricorrente nel termine assegnato (deposito del 29.09.2022) e la documentazione allegata
dato atto che parte convenuta non ha depositato note nel termine assegnato;
pronunzia il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa
da

nato a Gujrat (Pakistan) il 01.01.1990, elettivamente domiciliato/a presso lo studio dell'Avv. Claudia Facchinetti dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine del ricorso

RICORRENTE

Contro

**COMMISSIONE (BRESCIA) TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE (C.F. 98186980177),**

RESISTENTE

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

OGGETTO: ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'odierno ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale, deducendo, davanti alla Commissione Territoriale competente i seguenti fatti:

- di essere nato a Gujrat (Pakistan) in data 01.01.1990;
- di essere cittadino del Pakistan;
- di essere nato e cresciuto nel villaggio Nat Tibba nei pressi della città di Gujrat;
- di essere di etnia punjabi, di casta Jutt;
- di essere di religione musulmana;
- di non aver studiato;
- di avere una famiglia di origine composta dai genitori, e due fratelli;
- che alla fine del 2016 insieme alla sua famiglia prendeva in affitto un terreno da adibire a coltivazione con canone di 90.000 rupie ogni semestre;
- che l'uomo che aveva dato il terreno in affitto, sig. _____, apparteneva alla casta Chaudry (era conosciuto con il nome di: "Chaudry");
- che era un uomo ricco e veniva considerato il capovillaggio;
- che i suoi nipoti erano membri della classe politica della zona;
- che il sig. _____ chiedeva agli abitanti del villaggio di votare per i suoi nipoti;
- che la polizia era coinvolta con i nipoti di _____, i quali, infatti, rimanevano impuniti per le loro attività illecite (spaccio di droga e alcool, minacce, ecc.);
- che suo padre conosceva il sig. _____ perché a volte si era recato presso la sua abitazione a lavorare;
- di aver contratto un debito con il sig. _____ per l'erogazione di un prestito pari a 10 milioni di rupie oltre interessi pari a 20 milioni di rupie al mese per acquistare strumenti e sementi per la coltivazione del terreno;
- che il creditore non aveva chiesto alcuna garanzia perché in caso di mancato pagamento li avrebbe rintracciati e catturati;
- che nel 2017 avveniva un'inondazione che distruggeva il raccolto della sua famiglia e che, pertanto, il creditore gli concedeva un ultimatum di due giorni per saldare il debito;
- che non riuscivano a restituire alcunché al creditore;
- di essere stato portato coattivamente insieme ai suoi familiari presso la dimora del creditore;
- che il creditore e i suoi figli riducevano in schiavitù il richiedente e la propria famiglia e si impossessavano della loro casa;
- che erano costretti a vivere in una stanza sopra la stalla; che non potevano uscire liberamente; che erano l'unica famiglia che viveva nella dimora del creditore in tali condizioni (c'erano altri lavoratori); che non ricevevano alcuna retribuzione per il proprio lavoro;
- che sia lui che i membri della sua famiglia venivano aggrediti dai figli del Chaudry;

- che venivano costretti a vendere la droga e l'alcool messi da loro a disposizione (la consegnavano a persone, che di volta in volta si presentavano presso la stalla);
- di essere riuscito a fuggire ma di essere stato raggiunto dal creditore che lo riportava presso la sua dimora circa due mesi dopo la fuga;
- di essere stato picchiato per l'accaduto dagli uomini del sig. _____ ;
- di non aver denunciato nulla alle autorità perché la polizia non avrebbe preso provvedimenti contro il sig. _____ per i suoi legami con uomini politici della zona;
- di essere nuovamente fuggito e di essere riuscito a lasciare il Pakistan nel mese di settembre 2017;
- di essere arrivato in Italia il 17 gennaio 2019;
- di aver sentito i suoi familiari rimasti in Pakistan i quali gli riferiscono di essere ancora schiavi del sig. _____ e di continuare a subire torture (lo stesso vuole vendicarsi con loro della sua fuga dal Pakistan);
- di temere di essere nuovamente ridotto nuovamente in schiavitù e di subire ritorsioni violente per la sua fuga.

Produceva: 2 Attestati di collaborazione Croce Rossa Italiana Comitato di Udine.

La Commissione Territoriale, affermava preliminarmente che il ricorrente era credibile quanto alla propria provenienza ma che la documentazione prodotta non era idonea a corroborare i motivi adottati alla base della domanda di protezione internazionale.

La stessa Commissione asseriva, inoltre, che, in primo luogo, non sono credibili *“gli elementi relativi al debito contratto nel Paese di origine, in quanto il richiedente ha reso dichiarazioni vaghe, generiche ed incoerenti in merito al prestito contratto, ed alle modalità di pattuizione e di restituzione. In particolare, l'istante non ha saputo fornire elementi significativi e concreti che si rendessero utili alla comprensione di quali fossero gli accordi tra lui ed il soggetto creditore. Infine, l'istante ha parlato del creditore in maniera generica, senza fornire nessun elemento personale del rapporto intercorrente tra lo stesso e il suo creditore; tali elementi sono, pertanto, rigettati”* e, in secondo luogo che non sono altresì credibili *“gli elementi relativi alle condizioni di schiavitù subite dall'istante e dalla sua famiglia a causa della mancata restituzione dell'importo dovuto, in quanto il richiedente ha fornito una descrizione vaga e generica e incoerente della vicenda. In particolare, il richiedente ha dichiarato di essere stato condotto forzatamente insieme ai suoi familiari presso l'abitazione del creditore, e di essere stato costretto unitamente alla sua famiglia a lavorare in condizioni di schiavitù per il creditore: eppure l'istante era riuscito a sfuggire dalla prigionia e non si è rivolto alle autorità, giustificando tale comportamento con il fatto che i nipoti del creditore fossero dei politici potenti. Inoltre, a fronte di specifiche domande volte ad approfondire la posizione*

sociale dei parenti del creditore, l'istante non è stato in grado di fornire alcuna informazione. Infine, l'istante ha dichiarato di essersi messo in contatto con i suoi familiari circa tre mesi fa, tuttavia appare contraddittorio che delle persone condotte in schiavitù possano avere contatti esterni; tali elementi sono, pertanto, rigettati”.

A fronte di ciò e delle ricerche sulla situazione del Paese di origine della richiedente, la Commissione Territoriale respingeva la domanda di protezione internazionale e riteneva non sussistenti gli elementi per il riconoscimento della c.d. “protezione speciale”.

Con tempestivo ricorso il sig. _____ impugnava il diniego evidenziando di non condividere le conclusioni raggiunte dalla Commissione Territoriale e ribadiva la veridicità del suo narrato oltre a evidenziare i problemi legati alla critica situazione che affligge il Pakistan.

In particolare, veniva sottolineato che il racconto era circostanziato, chiaro e specifico sia rispetto al debito contratto che alla condizione di schiavitù dallo stesso vissuta.

Parte ricorrente concludeva chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato e il riconoscimento dello *status* di rifugiato, in subordine, la concessione della protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata, la concessione della c.d. “protezione umanitaria” e/o speciale.

Produceva la seguente documentazione: 1. Modello C3; 2. Verbale delle dichiarazioni rese innanzi alla Commissione Territoriale; 3. Permesso di soggiorno e codice fiscale; 4. Provvedimento di rigetto della Commissione; 5. Notifica provvedimento di diniego; 6. Dichiarazione di ospitalità 7. Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La Commissione Territoriale trasmetteva breve comparsa di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso e allegando documentazione senza nessuna ulteriore argomentazione in fatto o in diritto.

Il P.M. non comunicava la sussistenza di cause ostative ex artt. 10, 12 e 16 d.lgs. n. 251/2007.

Il Tribunale non riteneva necessario rinnovare l'audizione dell'istante, in armonia con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “*in materia di procedimento per la protezione internazionale, non sussiste l'obbligo del giudice di disporre l'audizione del richiedente asilo*” (cfr. Cass. Ordinanza n. 11754 del 2016; nello stesso senso si è espressa anche la Corte di Giustizia con la sent. Sacko del 26/7/2017, in causa C-348/16). Invero, ad avviso del Tribunale, nella fattispecie, l'audizione diretta sarebbe risultata superflua in ragione sia dell'intrinseca credibilità delle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione, sia della completezza ed esaustività delle medesime. Da un lato, infatti, le dichiarazioni rese in sede di audizione forniscono una ricostruzione verosimile e coerente delle vicende personali del richiedente e l'audizione dinanzi alla Commissione è stata completa e approfondita, poiché sono stati scandagliati con precisione tutti gli elementi rilevanti della vicenda. Dall'altro lato, in sede di ricorso non sono stati indicati ulteriori elementi meritevoli di essere

esaminati, ma sono state formulate istanze generiche, non accompagnate dall'indicazione delle circostanze da provare. Sicché la rinnovazione del colloquio risulterebbe superflua, in quanto in tale sede occorre solamente valutare se dalle dichiarazioni rese, di per sé autosufficienti e intrinsecamente coerenti, emergano gli elementi dell'invocata protezione.

Il tribunale, quindi, assegnava termine per il deposito di note di trattazione scritta.

Parte ricorrente depositava nota nella quale insisteva per l'accoglimento del ricorso evidenziando l'integrazione del richiedente sul territorio nazionale e lo stato di salute dello stesso di cui dava prova allegando la relativa documentazione.

Venendo al merito del ricorso, nel caso in esame il timore espresso dal ricorrente, coincidente con la possibilità di essere nuovamente riportato presso la casa del creditore ed essere nuovamente ridotto in schiavitù, non è riconducibile ad alcuno dei motivi di persecuzione delineati dall'art. 8 D. Lvo n. 251/2007. Ai fini del riconoscimento della forma massima di protezione internazionale la norma richiamata ricollega gli atti di persecuzione o la mancanza di protezione contro tali atti a ragioni di razza, religione, nazionalità, di appartenenza ad un particolare gruppo sociale, di opinioni politiche.

L'odierno ricorrente ha domandato in via subordinata il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, sottolineando il rischio specifico di un danno grave, a causa, in primo luogo, della possibilità di essere vittima di ritorsioni da parte del creditore e, in secondo luogo, di essere dallo stesso ridotto nuovamente in schiavitù.

Con riguardo alla protezione sussidiaria deve precisarsi che l'art. 2, comma 1 lett. g), D.Lvo n. 251/2007 definisce persona ammissibile a tale tipologia di protezione il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

La definizione di danno grave è contenuta nel successivo articolo 14 D.Lvo cit., secondo cui per danno grave si deve intendere:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

L'art. 5 del citato D.Lvo stabilisce che l'attività di persecuzione o il danno grave devono essere riconducibili:

a) allo Stato;

b) a partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

c) a soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Tanto premesso, è necessario verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione di tale forma di protezione.

Pur considerando che l'art. 5 del citato D.Lgs. stabilisce che l'attività di persecuzione o il danno grave possa essere riconducibile, oltre che allo Stato, anche a partiti, organizzazioni e in generale soggetti non statuali, come nel caso di specie, ciò non esime dalla necessità di verificare la sussistenza degli altri presupposti indicati dalla normativa e, quindi, del "timore fondato" di persecuzione o del "rischio effettivo" di danno grave, e, in entrambe le ipotesi dell'impossibilità di ottenere tutela da parte dello Stato o delle altre organizzazioni che controllano il territorio.

In particolare, il racconto del sig. _____ risulta credibile in quanto oltre ad essere particolarmente preciso, coerente e privo di contraddizioni rilevanti, riportata molti elementi caratterizzanti il fenomeno della schiavitù per debiti presente in alcune zone del Pakistan. Le COI consultate, effettivamente, riportano la diffusione nella zona d'origine del richiedente del fenomeno della schiavitù per debiti. Nello specifico, il sistema secondo cui una persona (ovvero un'intera famiglia) risulta vincolata in servitù a un proprietario terriero e il suo lavoro viene acquisito come modalità per rimborsare una determinata somma prestata, è noto come *peshgi*. Tale pratica è vietata dalla Costituzione del Pakistan. Inoltre, il Bonded Labour System (Abolition) Act 1992 prescrive punizioni severe per coloro che risultano coinvolti nello sfruttamento attraverso la schiavitù per debiti. Il Pakistan ha inoltre ratificato la Convenzione sul lavoro forzato 1930 n. 29. Ciononostante, le condizioni dei lavoratori forzati sono rimaste le medesime e sperimentano sfruttamento costante. Dalle fonti emerge altresì che il debitore, così come i suoi familiari, sono spesso obbligati a lavorare per i creditori con un salario ridotto sino a che il debito non sia stato ripagato. Siffatto tipico modello di schiavitù per debiti maschera una vasta gamma di situazioni, dalle forme meno gravi e a breve termine alle gravi violazioni a lungo termine dei diritti umani. Le donne possono essere costrette a lavorare per salari bassi o nulli per ripagare i debiti contratti dai loro coniugi o familiari di sesso maschile. Il lavoro dei bambini può inoltre essere impegnato al fine di ripagare i prestiti assunti dai genitori. Il debito viene ereditato e può comportare una schiavitù che viene tramandata di generazione in generazione (https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/WCMS_083188/lang--

[en/index.htm](#); [DFID Modern Slavery in Pakistan .pdf \(publishing.service.gov.uk\)](#); [DFID Modern Slavery in Pakistan .pdf \(publishing.service.gov.uk\)](#)).

Per quanto concerne il caso di specie, nella zona di provenienza del richiedente (Punjab) tale pratica è diffusa soprattutto nelle aree rurali e nelle zone agricole (come il villaggio di provenienza del richiedente); le famiglie esposte a tale fenomeno provengono da contesti sociali poveri e con scarso livello di istruzione (quale è la famiglia del richiedente); le persone si rivolgono a uomini ricchi e potenti della zona per far fronte ad una emergenza o a una situazione di grave indigenza (il padre del richiedente si rivolge al sig. Shabir, uomo influente della zona e appartenente alla casta Chaudry, per migliorare le condizioni di vita della propria famiglia); i debiti e lo stato di asservimento coinvolgono non solo la persona che si rivolge direttamente al creditore, ma anche tutta la sua famiglia e, spesso, interessano più generazioni (nel caso di specie è il padre del richiedente a contrarre il debito e a portare la sua famiglia, tra cui suo figlio/il richiedente, a divenire schiava del creditore); le persone ridotte in schiavitù per debiti non percepiscono alcun salario o ricevono solo una retribuzione minima per lo svolgimento dei lavori loro affidati (il richiedente racconta che nessun membro della sua famiglia percepisce alcunché dal creditore); i debitori sono costretti a svolgere lavori umili e, in particolare, gli uomini, spesso, sono impegnati nella lavorazione dei campi mentre alle donne vengono affidate mansioni domestiche (le donne della sua famiglia svolgono, infatti, tali mansioni); i debitori non si rivolgono alle autorità statali per ottenere tutela perché non hanno il coraggio di affrontare i creditori in quanto questi sono uomini potenti della zona che facilmente possono corrompere la polizia e rimanere impuniti (il creditore ha legami familiari con persone facenti parte della classe politica della zona). Oltre a dover vivere in condizioni misere e prive della possibilità di esercizio di molte delle libertà fondamentali, dal racconto del richiedente emerge chiaramente che quest'ultimo è stato sia vittima di violenze ritorsive oltre che più volte minacciato di morte dal creditore. Per quanto riguarda l'attualità del pericolo descritto dal richiedente, dalle sue dichiarazioni si evince pacificamente che il debito non è stato ancora saldato e che i suoi familiari rimasti in Pakistan sono ancora ridotti in schiavitù, come riferitogli dai parenti stessi.

In conclusione, il sig. _____ appare impossibilitato a far fronte all'ingente debito contratto e, in caso di rientro nel suo Paese di origine, rischierebbe di esser assoggettato ad una forma di schiavitù (destinata peraltro a protrarsi ininterrottamente o per molto tempo stante la ingente entità del debito) e/o di subire violenze e maltrattamenti.

Per le su esposte considerazioni si ritiene pertanto che il richiedente possa effettivamente subire un trattamento inumano e degradante in caso di rientro nel suo Paese di origine e, dunque, debba riconoscersi allo stesso la protezione sussidiaria disciplinata dagli artt. 2 e 14 lett. b) d. lgs. 251/2007. Si ribadisce, infatti, al riguardo che l'art. 2 comma 1 lett. g) definisce *persona ammissibile*

alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese e che per danno grave deve intendersi certamente, ai sensi peraltro dell'art. 14 lett. b) la privazione della libertà personale e la riduzione in schiavitù per l'inadempimento di obbligazioni pecuniarie.

Pertanto ad **Ali Sufyan** va riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lettera b) del D.lgs.n. 251/07.

La reciproca parziale soccombenza impone la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in parziale accoglimento del ricorso, riconosce al sig. _____, nato a Gujrat (Pakistan) il la protezione sussidiaria ex art. 14 lettera b) del D.Lgs.n.251/07.
- dispone che il presente decreto sia notificato al ricorrente e comunicato al Ministero dell'interno presso la Commissione Territoriale di Brescia per il riconoscimento della protezione internazionale;
- dichiara non ripetibili le spese di lite;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023

Il Presidente Est.
Mariarosa Pipponzi